



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Eredità e debiti fiscali: come difendersi

Autore: Alessandro Galati | 05/03/2017



*Come l'erede può evitare di pagare i debiti fiscali di chi muore: rinuncia all'eredità e accettazione con beneficio di inventario.*

Può accadere che una persona, durante la sua vita, accumuli debiti verso il fisco e verso Equitalia: si pensi ad esempio a chi ha non ha pagato le imposte sul reddito per svariati anni. Il problema emerge al momento della morte del contribuente debitore: infatti, per successione, tutti i suoi debiti, compresi quelli fiscali, passano agli eredi.

Così, l'amministrazione fiscale o il concessionario per la riscossione possono aggredire il patrimonio degli eredi per soddisfarsi.

## La situazione normativa

Innanzitutto, la legge stabilisce che gli eredi del debitore sono tenuti in **solido** al pagamento delle **imposte** sul **reddito** non pagate dal defunto durante la sua vita **[1]**: questo significa che il fisco ed Equitalia possono richiedere l'intera somma dovuta ad uno solo degli eredi, il quale - una volta pagato - potrà rivalersi verso i coeredi per la loro quota.

Per le **altre imposte** e gli altri tributi, invece, vige la regola generale della successione per causa di morte: tutti gli eredi rispondono del debito fiscale in relazione alla **quota** di eredità loro spettante.

In ogni caso, gli eredi del debitore fiscale rispondono solo dei debiti che rappresentano il **capitale** (cioè il tributo in debito) e gli **interessi** maturati sullo stesso; non devono invece pagare le sanzioni connesse all'omesso versamento della tassa da parte del contribuente deceduto: la sanzione, quindi, non si trasferisce per successione.

## Primo rimedio: accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Esistono comunque degli strumenti che consentono agli eredi di non pagare il debito fiscale del defunto.

Il primo è l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario **[2]**, con la quale l'erede risponde dei debiti compresi nell'eredità solo entro i limiti dell'**attivo** che ha ricevuto. La conseguenza è che se i debiti del defunto ammontano ad una cifra più alta dell'attivo ereditario, comunque l'erede non dovrà usare il suo patrimonio per pagare la differenza. Ad esempio: se i debiti compresi nell'eredità ammontano a cento euro, e l'attivo ricevuto dalla successione è pari a cinquanta euro, comunque l'erede pagherà i debiti per cinquanta euro e non oltre.

L'accettazione con beneficio di inventario si fa con una **dichiarazione** apposita dell'erede, che deve essere rivolta al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui è morta la persona della cui successione si tratta.

Questo vantaggio derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario aiuta gli eredi anche in caso di **debiti fiscali** del defunto, poichè permette di **contenere** le **pretese** del fisco o di Equitalia verso gli eredi entro il limite del **valore** dell'**attivo** che hanno ricavato dalla successione: lo stabilisce, infatti, la giurisprudenza **[3]**.

## Secondo rimedio: rinuncia all'eredità

Altro rimedio che gli eredi hanno a disposizione è la rinuncia all'eredità.

Anche la rinuncia si effettua con apposita dichiarazione fatta al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui è morta la persona: è possibile fare la dichiarazione di rinuncia entro tre mesi dalla morte se sono nel possesso dei beni ereditari, oppure entro **dieci anni** se non sono nel possesso di questi beni.

Con la rinuncia si **evita** di **subentrare** nel patrimonio del defunto e nei suoi debiti.

Questo strumento è utilissimo in caso di debito fiscale del deceduto: infatti, se il fisco o Equitalia dovessero chiedere ai rinuncianti di pagare i debiti del contribuente deceduto, costoro potranno **impugnare** l'atto esattoriale depositando in giudizio l'atto di rinuncia e chiedendo l'annullamento della **cartella** esattoriale.

Infatti, coloro che hanno rinunciato alla successione della persona indebitata con il fisco non sono obbligati a pagare questi debiti, perché grazie alla rinuncia non sono diventati suoi eredi e dunque non sono subentrati nel patrimonio del defunto **[4]**.

### Note

**[1]** Art. 65 del D.P.R. 600/1973. **[2]** Art. 484 cod. civ. **[3]** Cass. sent. 6488/2007 del 19.03.2007. **[4]** Cass. sent. 3611/2016 del 24.02.2016; Cass. ord. 27093/2013 del 26.09.2013. *Autore immagine: Pixabay*